



# COMUNE DI ITRI

PROVINCIA DI LATINA

Medaglia di Bronzo al Valor Civile  
Centralino 0771.7321 Fax 0771.721108  
[www.comune.itri.lt.it](http://www.comune.itri.lt.it)  
P.Iva 00279170591 C.F. 81003170594  
Pec:comune.itri@postecert.it

[Allegato alla Delibera Consiliare n. 52 del 4/10/2011](#)

## *Regolamento che disciplina il commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante*

Approvato dal Consiglio Comunale  
Delibera n. 52 del 4/10/2011

# INDICE

## **Titolo I Disposizioni preliminari**

Art.1 Riferimenti normativi

Art.2 Oggetto

## **Titolo II L'attività di vendita in forma itinerante**

Art.3 Definizione

Art.4 Esercizio dell'attività

Art.5 Orario

Art.6 Limitazioni

Art.7 Modalità di svolgimento

## **Titolo III Disposizioni finali**

Art.8 Sanzioni

Art.9 Abrogazione di norme

Art.10 Pubblicità del regolamento

Art.11 Entrata in vigore del regolamento

## **TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **Art.1 Riferimenti normativi**

I riferimenti normativi del presente regolamento sono:

1. il Decreto Legislativo 31.03.1998 n°114 recante “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n°59” ed in particolare il Titolo X intitolato “Commercio al dettaglio su aree pubbliche”;
2. la Legge Regionale 18.11.1999 n°33 recante “Disciplina relativa al settore commercio” e ss.mm.ii.;
3. la Deliberazione del Consiglio Regionale 19.02.2003 n°139 recante “Adozione del Documento Programmatico per il commercio su Aree Pubbliche” ed in particolare l’art.6 intitolato “Attività di vendita in forma itinerante”;
4. la delibera del CC. n°49 del 28.06.2000 con la quale sono state individuate le aree di sosta per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
5. l’ordinanza sindacale n°26 del 22.03.2011 con la quale è stata disciplinata l’attività di vendita in forma itinerante.

### **Art.2 Oggetto**

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell’attività di commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante , ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge Regionale 18.11.1999 n°33 e ss.mm.ii.

## **TITOLO II L’ATTIVITA’ DI VENDITA IN FORMA ITINERANTE**

### **Art.3 Definizione**

Ai fini del presente titolo si intende:

- a) per commercio sulle aree pubbliche, l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

### **Art.4 Esercizio dell’attività**

L’esercizio del commercio in forma itinerante è effettuato da soggetti in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

L’autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago.

L’autorizzazione all’esercizio dell’attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono nell’ambito del territorio nazionale.

### **Art.5 Orario**

La disciplina degli orari di vendita del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è stabilito come di seguito indicato:

- 🚩 L’attività di vendita di merci al dettaglio effettuata su aree pubbliche in forma itinerante (ovvero effettuato con mezzi mobili) dai commercianti e dagli imprenditori agricoli può essere esercitata in tutti i giorni feriali della settimana nelle seguenti fasce orarie:

1. 8,00 - 13,00/15,00 - 19,00 (nel periodo invernale)
2. 8,00 - 13,00/16,00 - 20,00 (dal 1° giugno al 15 settembre)

## **Art.6** **Limitazioni**

E' vietato esercitare il commercio itinerante su tutto il territorio comunale in concomitanza con lo svolgimento del mercato settimanale del venerdì e nelle giornate festive previste nel calendario.

Il Comune, con provvedimento motivato, può sempre vietare temporaneamente, su tutto il territorio comunale o su parte di esso, la vendita in forma itinerante per motivi di interesse pubblico, di viabilità, traffico o per motivi di carattere igienico-sanitario.

L'esercizio del commercio itinerante è consentito nelle seguenti zone: Via C. Farnese (case popolari) – Ingresso di Via Don V. Mancini, Via San Girolamo e Via S. Martino.

L'esercizio del commercio itinerante è vietato nelle seguenti zone: Piazza Annunziata – Piazza Incoronazione – Piazza Umberto I – Via VIII Marzo – Piazzale Rodari ed in tutte le altre zone non espressamente autorizzate.

## **Art.7** **Modalità di svolgimento**

L'esercizio del commercio in forma itinerante nonché la vendita diretta effettuata dai produttori agricoli deve svolgersi nel rispetto delle norme che lo disciplinano e che prevedono che:

- ✚ L'esposizione delle merce avvenga esclusivamente sul mezzo mobile adibito al trasporto della stessa. Non è ammessa, in ogni caso, la vendita con l'uso di banchi e con l'occupazione del suolo pubblico.
- ✚ L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che il transito e la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
- ✚ L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste a richiesta del consumatore per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo, con l'obbligo di spostamento di almeno 500 metri una volta servita la clientela.
- ✚ Per l'attività di vendita devono essere osservate tutte le disposizioni vigenti in materia, con particolare riguardo a quelle igienico-sanitarie e fiscali.

## **TITOLO III** **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art.8** **Sanzioni**

In caso di inosservanza delle limitazioni e dei divieti di cui al presente regolamento sarà applicata, per quanto previsto dall'art.28, comma 16, e art. 29, commi 2 e 3, del D.Lgs. 114/1998, la sanzione amministrativa del pagamento in misura ridotta di € 1032,00, nonché le eventuali sanzioni accessorie, qualora applicabili, comprese la sospensione dell'attività di vendita e la confisca delle attrezzature e delle merci, ferme restando le sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.

L'inosservanza degli orari stabiliti dal presente regolamento ed eventuali altri comportamenti trasgressivi non previsti dalla disciplina regionale, verranno sanzionati ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con la sanzione edittale da € 50,00 a € 500,00.

Per l'applicazione delle sanzioni di cui sopra saranno applicate le disposizioni della L. 689/1981 e ss.mm.ii.

### **Art.9** **Abrogazione di norme**

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento è possibile avvalersi delle disposizioni normative attualmente vigenti.

E' abrogata ogni altra disposizione contenuta in precedenti regolamenti e/o ordinanze in materia in contrasto con la presente normativa.

### **Art.10** **Pubblicità del regolamento**

Ai sensi dell'art.22 della L. 7 agosto 1990 n°241 e ss.mm.ii., è riconosciuto a chiunque abbia interesse il diritto di accesso al presente regolamento, secondo le modalità stabilite dalla succitata legge.

Copia del presente regolamento sarà reso disponibile, gratuitamente, al pubblico anche in via telematica sul sito [www.comune.itri.lt.it](http://www.comune.itri.lt.it).

### **Art.11** **Entrata in vigore del regolamento**

Il presente regolamento entra in vigore nei termini e con le modalità previste dallo Statuto comunale.

